

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20132 Anno 2021

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 16/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CANNIZZARO COSIMO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPRMONTE il 01/04/1944

avverso l'ordinanza del 14/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS *che ha concluso*
per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 14 maggio 2020 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare, agli arresti domiciliari (in riferimento alla condizione di ultrasettantenne), emessa dal Gip della medesima sede nei confronti di Cannizzaro Cosimo.

1.1 La contestazione provvisoria elevata nel procedimento cautelare riguarda la condotta di partecipazione, con ruolo di vertice, alla associazione di stampo mafioso denominata *'ndrangheta*, ed in particolare alla articolazione di Santa Eufemia di Aspromonte della cosca Alvaro, operante quest'ultima nel territorio di Sinopoli.

2. Le fonti di prova indicate nella decisione e ritenute utilizzabili dal Tribunale sono rappresentate da :

- a) la conversazione del 5 gennaio 2018, intercorsa tra Laurendi Domenico e Cutri Pasquale ;
- b) le conversazioni del 31 gennaio 2018, intercorse tra Laurendi Domenico e Luppino Andrea e tra Laurendi Domenico e Gagliostro Antonino ;
- c) la conversazione del 5 maggio 2018, intercorsa tra Laurendi Domenico, Carbone Vincenzo e Crea Antonio ;
- d) la conversazione del 23 maggio 2019, intercorsa tra Laurendi Domenico e Quartuccio Carmine ;
- e) la conversazione del 4 novembre 2018, intercorsa tra Laurendi Domenico e lo stesso Cannizzaro Cosimo.

2.1 Nel valutare i dati di cui sopra, sinteticamente riportati nell'ordinanza, il Tribunale afferma che vi è ampia dimostrazione del ruolo di vertice svolto da Cannizzaro Cosimo (detto *'spagnoletta*) posto che costui, affiliato di lungo corso, aveva il potere di opporsi alle nuove affiliazioni (quelle *'irregolari'* realizzate da Idà Cosimo) , poteva influire sul conferimento di doti e manteneva contatti con altre articolazioni territoriali della *'ndrangheta*.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Cannizzaro Cosimo, articolando quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti di cui all'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. .

2.1 Con i primi due motivi di ricorso si deducono plurime violazioni della legge processuale in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni, avvenute tramite captatore informatico su un apparecchio in uso a Laurendi Domenico.

In particolare, al primo motivo le deduzioni riguardano la motivazione del decreto di intercettazione emesso in via di urgenza dal PM in data 4 ottobre 2017 e di quello di

convalida emesso dal GIP in data 6 ottobre 2017, mentre al secondo motivo le deduzioni riguardano la 'confluenza' delle captazioni, originariamente disposte nel procedimento n.2687 del 2017 RGNR, nel procedimento n. 408/2019 iscritto, tra gli altri, a carico del Cannizzaro.

2.2 In sintesi, la difesa :

- a) afferma che il provvedimento provvisorio adottato dal PM è illegittimo in virtù della assenza dei presupposti dell'urgenza, essendosi il PM attivato solo in data 4 ottobre a fronte di segnalazione del Commissariato di Palmi del 28 settembre. E' da ritenersi esistente, secondo il ricorrente, sia pure in via interpretativa, un limite temporale all'esercizio del potere di intervento del PM, intervento che non potrebbe avvenire se non entro le 48 ore dalla segnalazione dell'urgenza, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni (decorse le 48 ore il PM perderebbe, in tesi, il potere di compiere l'atto);
- b) afferma che, in ogni caso, tanto la motivazione adottata dal PM che quella esposta dal GIP sono meramente apparenti e non possono validamente sorreggere l'avvenuto ricorso alla intrusione informatica nell'apparecchio del Laurendi, soggetto non indagato nell'originario procedimento;
- c) che l'assenza del presupposto della urgenza risulta, altresì, dal ritardo tra emissione del provvedimento di convalida ed effettivo inizio delle operazioni di captazione;
- d) che il provvedimento di convalida del GIP non potrebbe, in ogni caso, essere qualificato come autorizzazione in via ordinaria, per le sue gravi lacune motivazionali, in rapporto alle condizioni di legge per procedere alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Si afferma, in sostanza, che la captazione attivata nei confronti del Laurendi atro non è che uno strumento di ricerca, non consentito, della notizia di reato, non essendovi alcuna reale correlazione della captazione con le attività di indagine in corso nei confronti del Recordare, nell'ambito del procedimento n.2687 del 2017 RGNR . La radicale invalidità del provvedimento di urgenza emesso dal PM determinerebbe, inoltre, l'assenza di una valida domanda di autorizzazione;
- e) che le attività di separazione delle posizioni degli indagati dell'originario procedimento n.2687 del 2017 RGNR e la confluenza delle intercettazioni ivi disposte nell'attuale procedimento sono illegittime, essendosi trattato essenzialmente di una attività investigativa finalizzata ad intercettare il Laurendi, non indagato nel procedimento n.2687 del 2017 RGNR e, in quello stesso arco temporale, destinatario di una richiesta di archiviazione relativa alla indagine cd. Iris. La stessa riapertura delle indagini disposta, *post* archiviazione, nei confronti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

21

del Laurendi sarebbe illegittima. Il vizio sarebbe tale da investire anche le posizioni dei soggetti diversi dal Laurendi, trattandosi di sanzione relativa alla stessa possibilità di disporre l'intrusione informatica. Si rappresenta, inoltre (a pag.3 del ricorso) che la motivazione del Tribunale circa il diniego della eccezione di omessa trasmissione di taluni atti sarebbe erronea.

2.2 Al secondo motivo di ricorso si deduce, sotto più profili, vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria a carico di Cannizzaro Cosimo per il delitto di partecipazione, con ruolo di vertice, alla associazione di stampo mafioso.

La doglianza viene espressa in termini di 'omessa' o 'apodittica' risposta fornita dal Tribunale ai contenuti della memoria difensiva, con cui erano stati sollevati dubbi sulla validità e fondatezza della ricostruzione in fatto. Vengono rievocati tali punti secondo le linee argomentative che seguono.

2.2.1 Si era dedotta la inesistenza della locale di Sant' Eufemia, di cui il Cannizzaro sarebbe stato capo, funzionalmente collegata alla famiglia Alvaro di Sinopoli.

Su tale aspetto non vi sarebbe stata esauriente risposta, posto che le acquisizioni probatorie ex art.238 bis cod.proc.pen. (citate nella ordinanza impugnata) si riferiscono agli Alvaro e al territorio di Sinopoli ma non alla 'pretesa' locale di Santa Eufemia, su cui non vi è alcun giudicato.

Sempre su tale punto (la inesistenza della locale di Sant'Eufemia) era stata eccepita l'assenza di autonoma valutazione del GIP, aspetto che il Tribunale nemmeno considera.

Così come non viene preso in esame il ridimensionamento del ruolo svolto da Napoli Saverio, degradato a concorrente esterno.

In sostanza, si afferma che le fonti dimostrative non hanno l'effetto di rappresentare come esistente la specifica articolazione mafiosa (di Sant'Eufemia) di cui Cannizzaro Cosimo sarebbe stato esponente di vertice.

Non vi è congrua spiegazione del preteso legame funzionale tra la cosca Alvaro di Sinopoli ed il gruppo di persone di Sant'Eufemia che si relazionano con il Laurendi. Potrebbe trattarsi, al più, di un gruppo di soggetti intenzionati a 'emulare' le gesta delle cosche di 'ndrangheta, ma non di una realtà mafiosa già strutturata.

Ciò, si afferma, anche in relazione alla mancata dimostrazione del concreto esercizio del potere di intimidazione sulla comunità locale.

Secondo il ricorrente la incertezza sulla 'caratura mafiosa' della cellula di Sant'Eufemia si riflette sulla posizione del Cannizzaro, perché a costui è contestata la partecipazione alla cosca Alvaro solo in via mediata, attraverso il ruolo svolto nell'ambito della locale di Sant'Eufemia.

Anche su tale aspetto il Tribunale avrebbe finito con eludere la doglianza.

247
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2.2 Si ritiene, inoltre, non corretta la interpretazione dei contenuti dei colloqui intervenuti 'in assenza' del Cannizzaro (tra Laurendi e terzi), non essendo stata realmente evocata la persona del ricorrente. Sul punto si rinvia al testo dell'atto di ricorso.

2.2.3 In ogni caso, si evidenzia che mancherebbe la risposta del Tribunale ai contenuti della memoria difensiva in cui si contesta l'avvenuta attribuzione del ruolo di capo e si contesta la effettiva rilevanza della 'vicenda australiana'.

3. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sugli ulteriori profili cautelari della ricorrenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.

Erano state introdotte specifiche allegazioni, riferite ad elementi di prova già in atti (età, risalenza nel tempo degli indicatori di appartenenza, mancato intervento a sostegno del Laurendi nella vicenda delle affiliazioni, manifestata ostilità verso la pratica di simili riti) e tali da escludere le esigenze cautelari, legislativamente presunte.

A fronte di tali allegazioni il Tribunale avrebbe dovuto motivare 'in positivo', e non affidarsi alla presunzione legale, trattandosi di elementi astrattamente idonei a smentirla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

1.1 Quanto ai contenuti del primo e del secondo motivo di ricorso, con cui sono state sollevate plurime questioni in rito di validità delle operazioni di intercettazione, ne va affermata la infondatezza.

2. Per come risulta dagli atti, va precisato che nel 2012, a carico di Laurendi (destinatario delle intercettazioni) era stato iscritto un procedimento per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., contrassegnato con il n. 3546/12 RGNR DDA, il quale era, poi, transitato nel proc. n. 437/14 RGNR DDA RC, denominato "Iris", nel quale Laurendi era stato indagato per associazione mafiosa relativamente alla sua partecipazione alla cosca "Alvaro" di Sinopoli. Successivamente, a partire dal procedimento "Iris", era stato disposto uno stralcio, con la conseguente iscrizione del procedimento n. 887/18 RGNR DDA (cd. stralcio Iris), nel corso del quale il Pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, pendente dal 16/2/2018 al 30/10/2018. Esso, come già il procedimento "Iris", riguardava l'ipotizzata adesione di Laurendi alla cosca "Alvaro", attiva nei territori di Sinopoli, Oppido Mamertina, o Delianuova e Cosoleto a partire dal 2013.

Lo stralcio "Iris" (proc. n. 887/18) era stato dapprima archiviato, poi era stato riaperto e re-iscritto con il n. 5128/18 e, quindi, riunito al presente procedimento, contrassegnato con il n. 408/19 R.G.N.R. DDA Reggio Calabria (c.d. procedimento "Eypheмос"), con decreto del Pubblico ministero in data 1/2/2019.

In questo ultimo procedimento Laurendi è stato, invece, indagato per avere fatto parte, in posizione apicale, dell'associazione mafiosa 'ndrangheta relativamente alla cosca operante in Sant'Eufemia. In detto procedimento, sono indi confluite le - contestate - intercettazioni effettuate tramite il RIT 1603/17, disposte con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del 4/10/2017, convalidato con il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 6/10/2017 nell'ambito di un ulteriore procedimento, indicato con il n. 2867/17 RGNR DDA RC (proc. Ciccone Carmelo + altri); intercettazioni captate attraverso l'attivazione di un *trojan* sull'apparecchio telefonico in uso a Domenico Laurendi.

In quest'ultimo procedimento, effettivamente, non era stato indagato il Laurendi, essendo il medesimo iscritto nei confronti di Roberto Recordare, Carmelo Ciccone e altri in relazione a reati, quali *stalking*, abuso edilizio, riciclaggio, furto e altro, nonché una associazione mafiosa operante in Palmi nel 2016, di cui avrebbero fatto parte, accanto a Recordare, altri soggetti come Luciano Rosa Salsano, Monica Doneda, Marino Mariottini, Alessandro Zulian, Giovanni Riefoli, Massimiliano Napolitano (v. copia del decreto di intercettazione in via d'urgenza emesso in data 4/10/2017 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, prodotto dalla Difesa).

In questo stesso procedimento, erano state effettuate diverse proroghe delle autorizzazioni alle intercettazioni dei flussi comunicativi captati attraverso il suddetto *trojan* in data 24/11/2017, 15/12/2017, 2/1/2018, 22/1/2018, 14/2/2018, 1/3/2018, 26/3/2018, 14/4/2018, 4/5/2018, 23/5/2018, 14/6/2020, 4/7/2018, 23/7/2018, 11/8/2018, 1/9/2018, 20/9/2018, 12/10/2018, 30/10/2018, 21/11/2018. Proroghe che sono sempre state disposte dal Giudice per le indagini preliminari precisando che "si procede(va) per delitti di criminalità organizzata con riferimento ai quali l'intercettazione è disciplinata dall'art. 13 L. 306/92" e richiamando, *per relationem*, il contenuto delle note informative trasmesse dalla Squadra Mobile S.C.O. della Questura di Reggio Calabria e dal Commissariato di Palmi, che erano state allegate alle relative richieste di proroga del Pubblico ministero e che erano espressamente indicate quali "parti integranti" del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, tanto da intendersi "integralmente trascritte" nel corpo di esso.

2.1 Dalla esposizione che precede emerge, dunque, che mentre pendeva, nel procedimento n. 887/18 (cd. stralcio Iris), la richiesta di archiviazione nei confronti di Laurendi, egli veniva intercettato in altro procedimento (n. 2867/17 RGNR DDA RC), iscritto nei confronti di Carmelo Ciccone, Roberto Recordare e altri, nel quale l'odierno ricorrente non rivestiva (né mai avrebbe rivestito) la qualità di indagato.

2.2 Tanto premesso, osserva innanzitutto il Collegio che il presupposto per procedere all'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni è costituito, ai sensi dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., dalla esistenza di gravi "indizi di reato" (o "sufficienti" nelle ipotesi di cui all'art. 13, d.l. n. 152 del 1991), i quali attengono alla configurabilità di un illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente a intercettazione non è necessario che tali indizi sussistano a carico di una persona già individuata, né tantomeno che gli stessi riguardino il soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (*ex plurimis* Sez. 4, n. 8076 del 12/11/2013, dep. 2014, D'Agostino, Rv. 258613; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127). Pertanto, sotto questo primo profilo, nessun dubbio sulla legittimità delle disposte intercettazioni potrebbe derivare dal fatto che, nel procedimento in cui esse erano state disposte ed eseguite (identificato con il n. 2867/17 RGNR DDA RC), Laurendi non fosse stato iscritto come persona sottoposta a indagine nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. . Per la validità della captazione, fermi restando i sufficienti indizi di reato (in ragione della inerenza delle indagini alla fattispecie di cui all'art.416 *bis* cod.pen.), è necessario che la motivazione dia conto della necessità di procedere all'ascolto delle conversazioni che verosimilmente interverranno su 'quella' utenza o tra 'quella' persona ed altri individui di interesse investigativo, in rapporto ai fatti per cui si procede. Ma questo è tema di motivazione del provvedimento autorizzativo, che verrà ripreso in seguito.

Diversa questione dalla precedente è quella, astrattamente prospettabile nel caso in esame, concernente la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni attinenti ai fatti ascritti a Laurendi (ed altri) quando essi siano gli stessi del procedimento archiviato e l'attività investigativa sia stata posta in essere dopo l'archiviazione e in assenza di un atto di formale riapertura delle indagini.

Nel caso di specie, tuttavia, anche a prescindere dal fatto che le intercettazioni sull'apparecchio di Laurendi erano iniziate ben prima dell'archiviazione e non dopo di essa, l'insuperabile ostacolo alla ricostruzione difensiva è costituito dal fatto che, in realtà, successivamente alla archiviazione del procedimento cd. stralcio Iris, proprio il sopravvenire delle risultanze delle captazioni tratte dal *trojan* installato nel cellulare di Laurendi aveva determinato la riapertura delle indagini, con la

iscrizione del nuovo procedimento (il n. 5128/18), con la contestazione di un fatto diverso da quello contestato nel cd. stralcio Iris.

Ciò in quanto, al di là del fatto che, in entrambi i casi, fosse stato contestato il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., i due procedimenti riguardavano, in realtà, distinte associazioni (ancorché collegate funzionalmente), operanti in differenti contesti territoriali e in diversi segmenti temporali, composte da soggetti solo in parte sovrapponibili. Legittima è pertanto l'avvenuta applicazione della disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen., con importazione delle captazioni nel 'nuovo' procedimento che ha visto l'emissione dei provvedimenti cautelari.

2.3 Tutto ciò premesso, la Difesa prospetta, a monte, l'illegittimità del decreto di urgenza del Pubblico ministero e la conseguente inutilizzabilità delle relative captazioni. Ciò in quanto esso non sarebbe stato emesso nell'arco di 48 ore dall'acquisizione del relativo compendio informativo: termine che, secondo la Corte di legittimità, costituirebbe il parametro temporale sulla base del quale valutare l'urgenza. Viene ipotizzata la 'carenza di potere' ad emettere il decreto di urgenza in un momento posteriore alle 48 ore dalla ricezione della informativa in cui si prospetta la necessità investigativa.

La doglianza è manifestamente infondata.

Ed invero la procedura di urgenza si articola attraverso la emissione del decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero e la sua motivata convalida, entro il termine di quarantotto ore, da parte del giudice per le indagini preliminari, la cui mancanza, ai sensi dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., è ostativa alla prosecuzione della intercettazione e preclusiva della utilizzazione dei suoi esiti. Dunque, la inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni è testualmente prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. soltanto nel caso di mancata convalida e, pertanto, una volta che la stessa intervenga assorbendo integralmente il provvedimento originario, resta preclusa, secondo il prevalente e qui riaffermato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente (tra le altre, Sez. 1, n. 23513 del 22/4/2004, Termini, Rv. 228245; Sez. 2, n. 215 del 4/12/2006, dep. 2007, Figliuzzi, Rv. 235859; Sez. 6, n. 35930 del 16/7/2009, Iaria, Rv. 244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/3/2010, Baldissin, Rv. 247266; Sez. F, n. 32666 del 24/8/2010, Crupi, Rv. 248253).

2.4 Al di là di tale profilo, va comunque osservato che la prospettazione difensiva - secondo cui analogo termine di 48 ore andrebbe applicato al tempo che intercorre tra la comunicazione degli organi di polizia giudiziaria e l'emissione del decreto del pubblico ministero - finisce con ipotizzare l'esistenza di un vizio processuale

atipico, non previsto dalla legge, in aperto contrasto con il principio di tassatività delle sanzioni processuali di cui all'art.177 cod.proc.pen. . Si tratta di una operazione interpretativa non consentita.

Il regime delle sanzioni dei vizi degli atti del procedimento è ispirato al principio di tassatività, il che esclude la possibilità di realizzare simili operazioni creative, sia sul terreno della nullità che su quello della inutilizzabilità di cui all'art.191 cod.proc.pen..

Ciò perché anche nel caso della inutilizzabilità è necessario identificare un preciso divieto probatorio (la disposizione recita: le prove acquisite in violazione di divieti) che deve parimenti derivare dal contenuto di una disposizione di legge.

Nel caso dell'art.267 co.2 cod.proc.pen. l'unica scansione temporale prevista dalla legge in chiave tassativa è quella che intercorre : a) tra la emissione del decreto di autorizzazione e la sua comunicazione al Gip; b) tra la emissione del provvedimento del Pm e la sua convalida da parte del Gip .

Non può pertanto l'interprete introdurre nella disciplina normativa un ulteriore termine perentorio che andrebbe a decorrere dalla ricezione della informativa di polizia giudiziaria alla emissione del provvedimento del pubblico ministero, trattandosi di attività «costruttiva» di una disposizione di legge inesistente, in un ambito (quello delle sanzioni processuali) presidiato dal principio di tassatività.

E' evidente che la decorrenza di un tempo consistente tra la ricezione della notizia investigativa e l'attivazione della procedura di urgenza di cui all'art.267 co.2 cod.proc.pen. è un aspetto valutabile ai fini della motivazione dei provvedimenti autorizzativi (lì dove il tempo decorso sia tale da contraddire, in via logica, le ragioni di urgenza poste alla base della particolare disciplina) ma non può, in tale campo, l'interprete sostituirsi al legislatore e determinare un effetto caducatorio del provvedimento emesso dal pubblico ministero in tempi non strettamente ravvicinati rispetto alla emersione del dato investigativo di interesse.

Nel caso in esame, peraltro, il tempo intercorso tra la ricezione della informativa e la emissione del provvedimento di urgenza da parte del pubblico ministero (5 giorni) non è di tale ampiezza da contrastare *ictu oculi* con la esigenza di rapida acquisizione dei dati conoscitivi e ciò esclude che tale aspetto possa determinare una ricaduta negativa anche sulla motivazione dei decreti, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente.

2.5 Non può, peraltro, accogliersi la doglianza difensiva anche in punto di - pretesa - motivazione meramente apparente del decreto di convalida.

Va osservato come dalla lettura del decreto di convalida di intercettazione d'urgenza disposta dal Pubblico ministero, emesso dal Giudice per le indagini

preliminari in data 6/10/2017 si evince nitidamente che la motivazione aveva esplicitato le ragioni per le quali vi era il rischio che il ritardo nello svolgimento delle ordinarie procedure di autorizzazione potesse recare un grave pregiudizio per le indagini, essendo emerso che Roberto Recordare, che si interfacciava con soggetti contigui alla 'ndrangheta, come Gagliostro e lo stesso Laurendi, stava tentando di acquisire notizie riservate presso un cancelliere del Tribunale di Palmi e di "aggiustare" la situazione processuale di Candeloro Gagliostro avvicinando un magistrato della Corte di cassazione; e che lo stesso Recordare intratteneva, con Gagliostro, Laurendi e Ciccone, relazioni affaristiche abituali e sospette, intrattenute utilizzando canali riservati, sicché doveva ritenersi che fossero in atto delle operazioni di riciclaggio per conto della 'ndrangheta; rispetto alle quali era necessario acquisire immediatamente delle informazioni. Le esigenze investigative, valutate - come è d'obbligo fare - nella dimensione *ex ante*, erano senza dubbio sussistenti e congruamente apprezzate nel provvedimento di convalida.

Peraltro, la relazione di polizia giudiziaria del 28/9/2017, trasmessa dalla Questura di Reggio Calabria e dal Commissariato di Palmi, aveva dato atto che l'esigenza di ricorrere, in via d'urgenza, a un *trojan* da installare sull'apparecchio telefonico in uso a Laurendi derivava dal fatto che costui si avvaleva, per comunicare con Roberto Recordare, degli applicativi "Skype" e "Whatsapp", i quali, utilizzando un sistema crittografico *end to end*, non intercettabile, rendevano indispensabile, per poter accedere al contenuto delle relative comunicazioni, fare ricorso a un siffatto dispositivo di intercettazione. Ed essendo stata la relazione di polizia giudiziaria richiamata, *per relationem*, sia nel decreto di urgenza del Pubblico ministero, sia nel provvedimento di convalida del Giudice per le indagini preliminari, deve comunque ritenersi che il lamentato vizio sia, anche nel merito, manifestamente infondato.

2.6 La doglianza relativa alla incompletezza degli atti trasmessi al Tribunale è generica e priva di autosufficienza, avendo il Tribunale fatto menzione degli allegati esistenti in atti nel momento della trattazione del procedimento incidentale.

3. Quanto ai residui motivi di ricorso, vanno partitamente affrontate le censure nel modo che segue.

3.1 Non sono fondate le deduzioni relative alla assenza di 'autonoma valutazione' e, in ogni caso, alla assenza di motivazione circa la caratura mafiosa della locale di Santa Eufemia, con le pretese ricadute sulla incertezza del ruolo attribuito a Cannizzaro Cosimo nel sodalizio mafioso.

Come si è notato in parte narrativa, le decisioni cautelari importano fonti dimostrative di tipo documentale (le sentenze sulla esistenza e operatività della cosca Alvaro) e di tipo intercettivo (conversazioni oggetto di captazione).

In simile contesto probatorio, secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, non è indicativa dell'assenza di valutazione autonoma la «importazione» dei dati conoscitivi dalla richiesta del Pubblico Ministero, posto che nessuna disposizione di legge impone una diversa articolazione espressiva di dati che vanno riportati nella loro storicità (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, *Calandrino*, rv 265983; Sez. V n. 11922/2016, *Belsito*, rv 266428; Sez. II n. 5497 del 29.1.2016, *Pellegrino*, rv 266336; Sez. VI n. 13864 del 16.3.2017, *Marra*, rv 269648) .

Inoltre, va evidenziato che le obiezioni difensive, riportate in sede narrativa al paragrafo 2.2.1, derivano – in larga misura - da una non corretta interpretazione dei contenuti della decisione cautelare e della stessa contestazione.

Ciò perché :

a) la contestazione in fatto indica il gruppo mafioso di riferimento come la 'cosca Alvaro' operante tanto in Sinopoli che in Santa Eufemia (comune limitrofo, come prospettato dallo stesso ricorrente) e pertanto vi è piena pertinenza e rilevanza probatoria, quanto alle decisioni passate in giudicato, di quelle che storicizzano il potere di intimidazione e la esistenza della cosca Alvaro, ampiamente citate dal Tribunale, idonee ad integrare il presupposto oggettivo di cui all'art.416 *bis* cod.pen. ;

b) in tale ambito le decisioni cautelari danno conto dei conflitti sorti nel territorio di Santa Eufemia (di stretta prossimità territoriale a quello di Sinopoli) tra gli affiliati vicini alla persona del Laurendi e quelli vicini alla persona di tale Idà, conflitti relativi ad aspetti che rientrano nell'ambito associativo, come la validità o meno dei riti di affiliazione posti in essere da Idà;

c) i riferimenti soggettivi alla persona di Cannizzaro Cosimo vengono operati dai conversanti in chiave potenzialmente risolutiva – a vantaggio del gruppo del Laurendi – di tale conflitto, posto che Cannizzaro Cosimo, per la particolare autorevolezza rivestita nel gruppo degli Alvaro, avrebbe potuto opporsi alla 'convalida' dei riti non ortodossi praticati da Idà.

Si tratta, in tutta evidenza, di un aspetto probatorio correttamente sviluppato in sede di merito, posto che la 'evocazione' del potere di Cannizzaro Cosimo può effettivamente essere interpretata in chiave di 'autorevolezza mafiosa', dato l'oggetto della discussione e la rilevanza generale delle cerimonie di affiliazione di nuovi adepti.

Le linee argomentative espresse nella decisione di merito, pertanto, non sono contraddittorie e si muovono nel solco nella contestazione, proprio perché le articolazioni territoriali di Santa Eufemia non vengono considerate 'slegate' dalla struttura di base della cosca Alvaro, di cui è partecipe con ruolo autorevole il

127
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cannizzaro, posto che in caso diverso non avrebbe avuto senso logico l'attribuzione al Cannizzaro del potere di 'fermare' Idà.

3.2 Quanto alle ulteriori censure di cui ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3, va rilevato che attraverso una denuncia di 'travisamento', il ricorso tende – in realtà – a proporre una diversa lettura dei contenuti delle captazioni, non realizzabile nella presente sede di legittimità.

Va infatti evidenziato che la valenza dimostrativa delle captazioni di colloqui riservati, realizzata in sede di merito, non risulta manifestamente illogica ed è costante l'insegnamento per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190 nonché di recente Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715).

Non può parlarsi, in particolare, di travisamento della prova, secondo le coordinate ermeneutiche preferibili di tale nozione, espresse da Sez. V n. 39048 del 25.9.2007, rv 238215, ove si è affermato che per travisamento della prova si intende esclusivamente il caso in cui il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che in realtà non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, posto che in simili casi non si tratta di reinterpretare gli elementi già valutati dal giudice di merito ai fini della decisione ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso in esame le doglianze riguardano il *modus* interpretativo dei riferimenti verbali operati dai conversanti e ritenuti indicativi della persona del Cannizzaro, aspetto che risulta non rivalutabile, posto che si fonda obiettivamente su stralci – esistenti e significativi – delle conversazioni medesime. Tra le più significative in rapporto al reato associativo, vanno indicate le seguenti :

- a) nella conversazione del 5 gennaio 2018 (pag. 9 della ordinanza impugnata) i conversanti Laurendi e Cutrì compiono riferimento, quale soggetto con cui parlare del tema delle affiliazioni non conformi alle regole con *Cosimo Spagnolè*, il che rende non illogica la identificazione del soggetto evocato nell'attuale ricorrente;
- b) analogamente, nella conversazione del medesimo giorno, riportata a pag. 10 della ordinanza impugnata si compie più volte – in rapporto alla attribuzione della carica di contabile ed al potere di influire sul suo conferimento – la indicazione nominativa di *Cosimo* e nella posteriore conversazione del 5 maggio 2018 il Laurendi (pag.11) indica *Spagnoletta* come uno dei soggetti meno ostili alla sua fazione.

DM

Ora, se è vero che nelle conversazioni i riferimenti soggettivi ritenuti rilevanti compaiono ora con il nome (*Cosimo*), ora con il soprannome, peraltro non contestato, di *'spagnoletta'*, è evidente che il tema della corrispondenza delle indicazioni sempre alla medesima persona (Cannizzaro Cosimo), è tema tipicamente di merito, in quanto discende dalla complessiva valutazione del testo e delle modalità espressive dei diversi colloquianti, il che esclude una sua rivalutazione nella presente sede di legittimità, a fronte della *'esistenza'* del dato e della non manifesta illogicità della operazione valutativa realizzata in sede di merito.

Peraltro, va rilevato che il tema delle affiliazioni irrivalenti poste in essere da Idà – di evidente rilevanza associativa – viene sostanzialmente rievocato anche nel colloquio *'diretto'*, intercorso pacificamente tra Laurendi e Cannizzaro Cosimo il 4 novembre del 2018, lì dove l'attuale ricorrente mostra espressamente di considerare il rito ormai una prassi inflazionata e poco utile : .. *qua sembra un forno ! .. che sfornano sempre ! ..* . L'affermazione, come ritenuto in sede di merito, tende a ricollegarsi proprio alla prassi di *'legalizzare'* sempre più soggetti giovani per incrementare il prestigio dei singoli gruppi, aspetto criticato aspramente dal Cannizzaro.

Il collegamento logico con le prassi *'abusive'* tenute dall'Idà è dunque del tutto legittimo e consente di asseverare la tesi per cui il soggetto evocato nelle conversazioni di alcuni mesi prima fosse effettivamente Cannizzaro Cosimo, come argomentato dal Tribunale.

Pertanto, pur dovendosi evidenziare che non tutte le conversazioni hanno la stessa capacità indicativa della inerenza dei colloqui a temi rilevanti per la associazione di stampo mafioso (nella vicenda australiana si sovrappongono più aspetti, anche di mera relazionalità familiare), non può dirsi illogica l'avvenuta attribuzione, in sede cautelare, al Cannizzaro Cosimo di un ruolo direttivo, nell'ambito della organizzazione degli Alvaro. Ciò in relazione alla manifestazione di un potere – per come ricostruita la serie dei colloqui in sede di merito – di effettiva incidenza su scelte strategiche per la vita del gruppo, quali l'attribuzione di cariche o la ratifica di affiliazioni operate in modo non rispettoso dei protocolli interni.

3.3 Quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari, il ricorso – al terzo motivo – è parimenti infondato.

Non è esatto affermare, sul punto, che il Tribunale abbia omesso il confronto con alcuni potenziali elementi antagonisti rispetto alla presunzione relativa di sussistenza dei *pericula libertatis* (quali la risalenza nel tempo di talune condotte, meramente rievocate in chiave narrativa), posto che il tema viene affrontato aqle pagine 15 e 16 della ordinanza impugnata.

147

A fronte di una trattazione 'in positivo', del tema del pericolo di reiterazione, il sindacato di legittimità deve peraltro arrestarsi ai profili della logicità argomentativa e della assenza di vizi in diritto. E, sul punto, non è illogico compiere riferimento - così come si legge nella decisione impugnata - alla manifestata capacità di incidenza del Cannizzaro su vicende associative alquanto recenti, il che esclude la paventata (dalla difesa) valorizzazione di un prestigio solo formale e meramente correlato ad aspetti non più attuali. Il ricorso va dunque, nel suo complesso, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue, *ex lege*, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. .

Così deciso il 16 dicembre 2020